

**DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO  
DI ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL GRUPPO C.M.S. S.P.A. IN CONCORDATO PIENO IN  
CONTINUITÀ**

(registro interno n. 8 del 09 aprile 2021)

Con la presente scrittura privata non autenticata a valersi ad ogni effetto di legge;

**FRA**

L'ASP Terre di Castelli - *Giorgio Gasparini*, con sede legale in Via Libertà 823, a Vignola (MO), C.F. 03099960365, di seguito denominata "ASP", rappresentata da PAOLA COVILI, nata a Pavullo nel Frignano (MO) il 06/01/1963, la quale agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste di Vice Direttrice di ASP;

**E**

Il Dott. MASSIMO TONIONI, nato a Vignola (MO), il 06/03/1967 e residente a Guiglia (MO), in Via Marano n. 755/A, C.F.: TNNMSM67C06L885U, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Modena in data 11.01.1993 con il numero 411/A - di seguito, per brevità, denominato "Professionista" - il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e interessi propri.

**PREMESSO**

Che con determinazione n. 101 del 09.04.2021 si è disposto di affidare un incarico professionale, a professionista esperto in materia, per lo svolgimento di attività di consulenza nell'ambito del progetto relativo all'acquisizione di immobile sito in Marano sul Panaro di proprietà del Gruppo CMS S.p.A. in concordato pieno in continuità, da destinare ad un innovativo servizio educativo integrato da 0 a 6 anni;

Tutto ciò premesso

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - Natura della prestazione**

Il Professionista, senza vincolo di subordinazione nei confronti dell'Azienda, si impegna a prestare la propria opera, in piena autonomia (ai sensi degli artt. 2222 e ss. e 2229 e ss. del Codice Civile), nei confronti di ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini, per lo svolgimento delle attività di consulenza e supporto nell'ambito dell'acquisizione dell'immobile ad uso "asilo" di Marano sul Panaro, attualmente di proprietà del Gruppo CMS S.p.A. in concordato pieno in continuità.

Il presente incarico si configura con autonomia organizzativa e di mezzi e, in quanto tale, non comporta una connessione funzionale con l'ASP né l'instaurarsi di alcun rapporto di dipendenza tra l'Azienda e il professionista, il quale rimane obbligato all'adempimento di tutte le formalità normative, amministrative e fiscali comportanti l'accettazione dell'incarico professionale in oggetto.

**ART. 2 – Oggetto della prestazione**

ASP TERRE DI CASTELLI  
Giorgio Gasparini

Enti soci: Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo  
Rangone Castelvetro di Modena Guiglia Marano sul Panaro  
Montese Savignano sul Panaro Spilamberto Vignola Zocca

Via Libertà 823, 41058 Vignola (MO)  
P.IVA 03099960365  
PEC [aspvignola@pec.it](mailto:aspvignola@pec.it)  
[www.aspvignola.mo.it](http://www.aspvignola.mo.it)



**Contattaci**  
PEC [aspvignola@pec.it](mailto:aspvignola@pec.it)  
Mail [info@aspvignola.mo.it](mailto:info@aspvignola.mo.it)  
Tel 059 770 5211  
Fax 059 770 5200

L'incarico avrà ad oggetto l'analisi della situazione dell'immobile attualmente di proprietà del Gruppo CMS S.p.A. in concordato pieno in continuità, l'avvio dei contatti con la proprietà ed i legali della Società, la valutazione del valore dell'immobile e l'analisi del costo complessivo a carico ASP dell'operazione di acquisto esaminando altresì gli aspetti fiscali dell'acquisizione.

Il Professionista si impegna a condurre le trattative con la proprietà dell'immobile in modo da contenere quanto più possibile l'onere economico derivante ad ASP dall'acquisto della struttura.

ASP Terre di Castelli si riserva di affidare al Professionista, a seguito di presentazione di adeguato preventivo, lo svolgimento di attività aggiuntive riguardanti l'analisi della fattibilità dell'avvio di ulteriori servizi da parte dell'Ente per le quali si procederà alla stipula di apposito contratto di incarico.

Il conferimento del presente incarico di contratto professionale senza subordinazione (ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del C.C.) non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente o subordinato con il committente, né l'instaurarsi di alcun rapporto di dipendenza tra l'ASP e il professionista, il quale rimane obbligato all'adempimento di tutte le formalità normative, amministrative e fiscali comportanti l'accettazione dell'incarico professionale in oggetto. Il professionista potrà determinare, d'accordo con i soggetti di cui al successivo art. 3, le modalità e i tempi di svolgimento delle prestazioni.

#### ART. 3 – Durata e luogo dell'incarico

Il presente contratto avrà efficacia dalla data di sottoscrizione fino al completamento delle attività di cui al precedente articolo.

Le parti danno atto dell'assunzione delle reciproche obbligazioni anche in pendenza della formale stipula del contratto.

La programmazione delle attività viene concordata tra l'Amministratore Unico e la Vice Direttrice di ASP e il professionista, con il rispetto degli interessi reciproci.

#### ART. 4 – Modalità di esecuzione dell'incarico

Le attività oggetto dell'incarico saranno svolte personalmente, senza avvalersi di sostituti, ausiliari o assistenti, impegnandosi a non affidare a terzi l'esecuzione della prestazione di cui al presente incarico, essendo il presente contratto caratterizzato dall'*intuitus personae*.

L'ASP potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche sull'esecuzione della prestazione dedotta in contratto.

Il Professionista si impegna a fornire, con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione, la propria opera sino a compimento dell'incarico e degli adempimenti previsti nel presente contratto.

Al termine dell'incarico il professionista consegnerà ad ASP una breve relazione sul lavoro svolto.

#### ART. 5 – Importo contrattuale

A fronte della collaborazione professionale che dovrà essere resa dal Professionista, sarà corrisposto un compenso, complessivo e onnicomprensivo, stabilito, sulla base delle caratteristiche del lavoro, delle capacità professionali e dell'impegno richiesto, per un totale di € 1.000,00 (euro mille/00) oltre iva e cassa previdenziale a titolo di rivalsa per l'intero periodo contrattuale, coincidente con la piena realizzazione delle attività oggetto dell'incarico, come meglio precisato al precedente art. 3.

Tale compenso è da ritenersi comprensivo di tutti gli oneri, accessori e rimborso spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo: viaggi, telefono ecc...), ad esclusione di iva e cassa previdenziale a titolo di rivalsa, e pertanto nessuna altra somma sarà erogata dall'ASP al professionista in relazione all'esecuzione dell'incarico.

La liquidazione del compenso sarà effettuata decorsi 30 giorni dalla ricevuta di regolare fattura elettronica e sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche prescritte dalla normativa vigente, nonché alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento.

  


#### ART. 6 - Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento da parte del Professionista, anche se dovuto a cause di forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel libro IV titolo II Capo XIV del Codice Civile.

#### ART. 7 – Recesso e Risoluzione per inadempimento

Qualora ASP ritenga le attività svolte non conformi all'incarico conferito, il Professionista dovrà integrare le attività stesse in coerenza con quanto stabilito al precedente art. 2, pena la risoluzione del rapporto per inadempimento.

L'ASP ha facoltà di risoluzione anticipata dal presente incarico nel caso che le prestazioni rese dal Professionista non risultassero adeguate al presente atto. Il Professionista può recedere dal contratto solo per gravi e giustificati motivi, da comunicarsi immediatamente per iscritto. Il recesso dall'incarico da parte del Professionista comporta la perdita del diritto al compenso, fatte salve le attività svolte. L'ASP si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, per ragioni di pubblico interesse, senza che ciò produca a favore del Professionista alcun diritto al risarcimento dei danni.

Il presente Contratto sarà altresì risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui risulti che il professionista, prestando attività anche in favore di terzi, svolga attività formalmente o sostanzialmente incompatibili con il presente incarico.

#### Art. 8 - Responsabilità del Professionista

Il Professionista si impegna ad usare, nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale di lavoro autonomo. In particolare, egli si impegna a svolgere il proprio incarico nel rispetto ed in conformità alle indicazioni fornite dall'Amministratore Unico e per gli obiettivi specificati nel presente contratto.

Il Professionista dichiara di non avere un rapporto di lavoro alle dipendenze di un'altra Pubblica Amministrazione. Dichiara, sotto la propria responsabilità e con riferimento all'incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle norme vigenti ed in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale.

Il Professionista certifica e attesta che le informazioni contenute nei documenti presentati sono tutte corrispondenti al vero, consapevole delle responsabilità civili e penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche. Il Professionista dichiara, altresì, di essere consapevole che l'eventuale dichiarazione mendace comporta la decadenza del presente rapporto contrattuale, il mancato riconoscimento del corrispettivo, nonché nell'eventuale azione di rivalsa da parte dell'ASP qualora il suddetto corrispettivo fosse già stato corrisposto.

Il Professionista dichiara infine di essere attualmente assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali.

#### Art. 9 - Accesso alle informazioni

Il Professionista è autorizzato, nell'espletamento dell'incarico, a chiedere ed ottenere dall'ASP tutte le notizie e la documentazione occorrente per il proficuo svolgimento dei propri compiti e funzioni.

#### Art. 10 – Riservatezza

Il Professionista è tenuto al riserbo, anche in corso di rapporto, sulle informazioni apprese nel corso dello svolgimento dell'incarico e a conservarle con misure di sicurezza e grado di attenzione, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati. In alcun modo il Professionista è autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali di cui viene a conoscenza, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati personali,



informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale inerente ASP Terre di Castelli e/o all'attività predetta o a questa anche indirettamente connessa.

#### Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Il Professionista dichiara di essere informato che i suoi dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del G.D.P.R. Regolamento Europeo n. 679 del 2016, esclusivamente ai fini del presente contratto di incarico, che il conferimento degli stessi è necessario a tal fine, che gli stessi saranno trattati con modalità cartacee e informatizzate e potranno essere comunicati e/o diffusi esclusivamente nei casi previsti da disposizioni normative. I dati saranno conservati presso l'ASP per la durata dell'incarico e, successivamente, per il tempo prescritto dalle norme in materia di conservazione degli atti per la Pubblica Amministrazione. Si ricorda che l'interessato ha il diritto di: accedere ai dati personali; ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento è l'ASP Terre di Castelli - *Giorgio Gasparini* la cui sede è in via Libertà n. 823, 41058 Vignola (Mo), tel 059.7705211, mail: info@aspvignola.mo.it. ASP ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.p.a. (dpo-team@lepida.it)

#### ART. 12 - Rinvio alle norme vigenti

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente incarico sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.

#### ART. 13 – Controversie

Ogni e qualsivoglia controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto e che non fosse possibile definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Modena.

#### ART. 14 – Stipula e spese

Tutte le spese del presente contratto, e quelle ad esso inerenti e conseguenti, sono a carico della professionista. La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ex art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Il Contraente dovrà provvedere al versamento di quanto dovuto per l'imposta di bollo, inviando alla stazione appaltante copia dell'avvenuto pagamento.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

P. ASP Terre di Castelli "*Giorgio Gasparini*"

La Vice Direttrice

*Paola Covili*



Il Professionista

*Dott. Tonioni Massimo*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dott. Tonioni Massimo".